

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2019

329/2019/E/EEL

DECISIONE IN ESITO AL PROCEDIMENTO DI RIESAME DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 167/2019/E/EEL, RELATIVA AL RECLAMO PRESENTATO DAL SIG. FEDERICO MACCARONE NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1075^a riunione del 30 luglio 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e in particolare, l'articolo 14, comma 3, lett. f- ter);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 167/2019/E/eel (di seguito: deliberazione 167/2019/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell'Autorità ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

PREMESSO CHE:

1. In data 3 luglio 2018 (prot. Autorità 20492 del 4 luglio 2018), il sig. Federico Maccarone (di seguito anche: reclamante) presentava reclamo all'Autorità, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione), il ritardo nella realizzazione della connessione di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 6,48 kW, relativo alla pratica di connessione individuata con codice di rintracciabilità 91454345;
2. in esito al procedimento di trattazione del reclamo, nel corso del quale era stato acquisito il parere tecnico della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Disciplina, con deliberazione 167/2019/E/eel, l'Autorità accoglieva parzialmente il reclamo, prescrivendo al gestore di *“versare al sig. Federico Maccarone, entro 20 giorni dalla data di notifica della presente decisione, l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 3, del TICA, maggiorato ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del medesimo TICA, per il ritardo di 11 giorni lavorativi aggiuntivi, non ancora erogato, per un importo totale pari a euro 660”*.

QUADRO FATTUALE:

3. Con nota in data 5 giugno 2019 (prot. Autorità 15030 del 6 giugno 2019), il gestore ha presentato all'Autorità una istanza di rettifica della deliberazione 167/2019/E/eel;
4. con nota del 14 giugno 2019 (prot. 15841), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di riesame della decisione adottata con la deliberazione 167/2019/E/eel;
5. con nota del 27 giugno 2019 (prot. 17103), l'Autorità ha inviato una richiesta di informazioni a e-distribuzione S.p.a.;
6. in data 8 luglio 2019 (prot. Autorità 18289), e-distribuzione ha risposto alla sopracitata richiesta;
7. in data 15 luglio 2019 la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 7, comma 6 secondo cui, qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento del preventivo per la connessione, una comunicazione di accettazione del medesimo preventivo. La predetta comunicazione di accettazione del preventivo deve essere corredata, tra l'altro, dalla

- documentazione attestante il pagamento della quota parte del corrispettivo per la connessione che deve essere versata all'atto di accettazione del preventivo;
- b) l'articolo 9, comma 6, secondo cui, entro 30 giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione, il gestore di rete è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo al medesimo gestore per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria. Inoltre, il medesimo articolo 9, comma 6, prevede che il responsabile della pratica di connessione indicato dal gestore di rete è tenuto ad aggiornare il richiedente, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'*iter* autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa del medesimo *iter* autorizzativo;
 - c) l'articolo 10, comma 4, in virtù del quale, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti;
 - d) l'articolo 14, comma 3, secondo cui qualora il gestore di rete non rispetti le tempistiche per l'avvio dell'*iter* autorizzativo, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - e) l'articolo 40, comma 5 secondo cui gli indennizzi automatici, previsti dal TICA, sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. Il medesimo articolo prevede che in caso di mancata corresponsione degli indennizzi automatici da parte del gestore di rete entro la predetta tempistica, gli indennizzi automatici da erogare sono aumentati:
 - di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo alla prestazione oggetto di ritardo, qualora il ritardo nell'erogazione dei medesimi indennizzi automatici sia superiore a 30 giorni solari e fino a 90 giorni solari;
 - di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo alla prestazione oggetto di ritardo, qualora il ritardo nell'erogazione dei medesimi indennizzi automatici sia superiore a 90 giorni solari.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

- 9. Il gestore, nella nota del 5 giugno 2019, ha evidenziato che l'accettazione del preventivo di connessione da parte del reclamante, dalla quale fare decorrere le tempistiche per l'avvio dell'*iter* autorizzativo, si sarebbe perfezionata non il 27 settembre 2015 (data che invece si riferirebbe al momento in cui il reclamante ha acquisito, dal Portale Produttori, il modulo di accettazione del preventivo da sottoscrivere) ma il 12 ottobre 2015 (data in cui il reclamante ha fornito al gestore la necessaria integrazione documentale, richiesta da quest'ultimo in data 2 ottobre

2015). Pertanto, il ritardo nell'avvio dell'iter autorizzativo, imputabile al gestore, è pari a complessivi 78 giorni lavorativi; ritardo, peraltro, già indennizzato da parte del gestore medesimo;

10. pertanto, il gestore ha rilevato:

- *“di aver già erogato le somme dovute in favore della reclamante a titolo di indennizzo automatico previsto dal TICA, in ragione del ritardo occorso nell'avvio dell'iter autorizzativo e pari a complessivi 78 giorni lavorativi”;*
- *che “non provvederà ad erogare ulteriori indennizzi al di fuori di quelli già corrisposti”;*
- *“anche al fine di evitare l'introduzione di azioni finalizzate all'accertamento della correttezza dei fatti, sì come realmente succedutisi”, la necessità “di rettificare il contenuto di cui al punto 2 della deliberazione 167/2019/E/eel per mancanza dei presupposti legittimanti l'erogazione degli importi indicati”.*

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

11. Il reclamante non ha prodotto documentazione difensiva.

VALUTAZIONE DELL'ISTANZA DEL GESTORE:

12. Nell'ambito del presente procedimento il gestore ha reso disponibile una nuova documentazione, di cui già disponeva nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, ma che aveva omesso di produrre;

13. in particolare, si tratta di documentazione (*screen shot* della schermata del Portale Produttori e documenti ivi indicati), non contestata dal reclamante, dalla quale risulta che in data 1 ottobre 2015, il reclamante ha trasmesso il modulo di accettazione del preventivo, ma non la documentazione attestante il pagamento delle somme complessivamente dovute per la connessione, che dovevano essere versate all'atto di accettazione del preventivo;

14. dalla citata documentazione è emerso, inoltre, che con nota in data 2 ottobre 2015, il gestore ha comunicato al reclamante *“di non poter prendere in carico l'accettazione del preventivo inviata a causa dell'incompletezza della documentazione ricevuta”*. Pertanto, il gestore, nella richiamata nota, ha invitato il reclamante ad inviare *“l'integrazione dei dati/documenti di seguito evidenziati:*

- *Nel Dimostrato pagamento autorizzazioni, allegato nel portale WEB, il 01/10/2015, dovrà corrispondere con l'accettazione del presente preventivo la somma di Euro 3.531,90 IVA compresa, con l'accettazione del preventivo ci è pervenuto un importo di Euro 2.798,90, per il proseguo della pratica dovrà versare ancora la somma di Euro 733,00.*
- *Nel Dimostrato pagamento importo per accettazione, dovrà corrispondere con l'accettazione del presente preventivo la somma di Euro 1.266,19 IVA compresa, con l'accettazione del preventivo ci è pervenuto un importo di Euro 874.74, per il proseguo della pratica dovrà versare ancora la somma di Euro 391.45.”;*

15. è, infine, emerso che in data 12 ottobre 2015, il reclamante, ha trasmesso al gestore la descritta integrazione documentale, con l'evidenza dei pagamenti richiesti con la predetta comunicazione del 2 ottobre 2015;
16. ciò posto, alla luce degli elementi di novità derivanti dalla documentazione trasmessa da e-distribuzione, si reputa opportuno riesaminare, in via di autotutela, la decisione assunta con la deliberazione 167/2019/E/eel. Al riguardo si rileva che il *dies a quo*, da cui far decorrere il calcolo del tempo impiegato dal gestore per l'avvio dell'*iter* autorizzativo, è da individuarsi nella data del 12 ottobre 2015 (data in cui il reclamante ha trasmesso al gestore la documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'accettazione del preventivo); pertanto considerando come *dies ad quem* il 16 marzo 2016 (data di avvio dell'*iter* autorizzativo da parte del gestore), ne deriva che e-distribuzione ha impiegato complessivamente 108 giorni lavorativi per procedere all'avvio dell'*iter* autorizzativo. Di conseguenza, poiché il gestore, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del TICA, ha a disposizione 30 giorni lavorativi per l'avvio dell'*iter* autorizzativo nel caso di connessioni in bassa tensione, il ritardo a lui imputabile risulta pari a 78 giorni lavorativi, per i quali, tuttavia, come accennato, risulta avere già erogato al reclamante il relativo indennizzo automatico con la maggiorazione;
17. in conclusione, sulla base delle sopravvenute evidenze istruttorie emerse nel corso del presente procedimento e stanti le motivazioni che precedono, ne deriva una diversa valutazione, nel merito, del reclamo deciso con la deliberazione 167/2019/E/eel, non risultando imputabile al gestore, con riferimento alla pratica di connessione 91454345, alcun ritardo nell'avvio dell'*iter* autorizzativo, oltre ai sopracitati 78 giorni lavorativi già indennizzati al sig. Federico Maccarone;
18. pertanto, in riforma della decisione assunta con la deliberazione 167/2019/E/eel, si ritiene che il reclamo presentato dal sig. Federico Maccarone nei confronti di e-distribuzione S.p.a., non possa trovare accoglimento

DELIBERA

1. di riformare nel merito, in via di autotutela, nei termini descritti in motivazione, la decisione assunta con la deliberazione 167/2019/E/eel, e per l'effetto di respingere il reclamo presentato dal sig. Federico Maccarone nei confronti di e-distribuzione S.p.a., con riferimento alla pratica di connessione 91454345;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla

notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini